



Mantova, lì **03 aprile 2014**
Circolare N. 16/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Contratti a progetto e Partite IVA: maggiori controlli

Comunica stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
 Lavoro: **il Ministero decide di rafforzare i controlli sull'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite IVA.**

Si intensifica l'azione di contrasto alla precarietà ed al ricorso improprio ad alcune tipologie contrattuali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti deciso di rafforzare, nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare, i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i contratti di collaborazione a progetto e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato.

È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro per valutare l'eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative, prevedendo l'attivazione di un confronto in merito con tutte le parti interessate.

"Il ricorso a contratti di collaborazione a progetto o a partite IVA" - sottolinea il Ministro Poletti - "è legittimo quando sia giustificato da ragioni oggettive legate alle esigenze produttive ed organizzative delle aziende che vi ricorrono; non lo è quando viene fatto per mascherare un rapporto di lavoro subordinato e per evitare possibili contenziosi, sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore che viene così a trovarsi in condizioni di precarietà, con scarse tutele e pressoché inesistenti prospettive di stabilizzazione".

"Una prassi tanto più ingiustificata adesso" - aggiunge il Ministro - "considerando che le modifiche apportate alla regolamentazione del contratto a termine rendono molto più agevole il ricorso a questa tipologia che mentre 'mette al riparo' l'imprenditore dal rischio di contenziosi garantisce al lavoratore le stesse tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La stessa filosofia ha ispirato le modifiche al contratto di apprendistato per renderlo effettivamente lo strumento principale per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro".

La decisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali punta ad incrementare i risultati positivi già conseguiti nel 2013 con la "riqualificazione" di circa 19.000 posizioni lavorative attivate con contratti di collaborazione a progetto e partite IVA, dei quali 15.495 nel settore dei servizi, 1.629 in quello industriale, 1.099 nell'edilizia e 165 in agricoltura.

Roma, 1 aprile 2014

Il Governo, con il D.L. 34/2014 ha puntato sulla **liberalizzazione** del **contratto di lavoro a termine** e sulle **semplificazioni** in materia di **apprendistato** e il Ministero del Lavoro, con il [comunicato stampa](#) del 1° aprile 2014 riportato sopra, annuncia che saranno **rafforzati i controlli** sui contratti di **collaborazione a progetto** e alle **partite IVA**.

Si tratta di due linee di azione **correlate**, riconducibili ad un unico disegno di contrasto al lavoro **irregolare** e all'utilizzo **distorto** delle tipologie contrattuali flessibili, quale fattore di illegalità e di precarietà per i lavoratori.

Come si legge nel comunicato stampa, le **modifiche** apportate alla regolamentazione del contratto di lavoro **a termine** quali:

- **eliminazione** dell'obbligo di specificare la **causale**, purché nel rispetto dei prescritti **limiti** numerici e di durata;
- possibilità, per le imprese sino a 5 dipendenti, di stipulare sempre almeno un contratto a tempo determinato;
- possibilità di prorogare un contratto a termine fino a **8 volte** nei limiti del triennio, all'unica condizione che si tratti della stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato, rendono molto più agevole il ricorso a questa tipologia che "mette al **riparo**" l'**imprenditore** dal rischio di **contenziosi** e garantisce al

Studio Mantovani & Associati s.s.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Mantovani Rag. Matteo
 Scaini Dott. Fabio
 Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovaniassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
 per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
 Campostrini Rag. Barbara
 Lapietra D.ssa Filomena
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Segà D.ssa Barbara
 Dott. Marcello Olivetti



lavoratore le **stesse tutele** del contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato**.

Così pure le modifiche al contratto di **apprendistato**, per renderlo effettivamente lo strumento principale per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Per il Ministero, infatti, appare **ingiustificato** utilizzare contratti di collaborazione a progetto e partite IVA non sulla base di ragioni oggettive, legate alle esigenze produttive ed organizzative delle aziende, bensì esclusivamente "per **mascherare** un rapporto di **lavoro subordinato** e per evitare possibili contenziosi, sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore che viene così a trovarsi in condizioni di **precarietà**, con scarse tutele e pressoché inesistenti prospettive di stabilizzazione".

Entrambe le forme contrattuali di cui sopra rientrano nell'ambito del **lavoro autonomo**, essendo possibile ricomprendere in quest'ultimo sia rapporti di lavoro autonomo "**puro**", sia i c.d. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o "**parasubordinati**":

- i rapporti di collaborazione **coordinata e continuativa**, sono caratterizzati dall'autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'attività, ma con un **legame più intenso** con il **committente**, che si manifesta nell'esecuzione della prestazione in modo continuativo e coordinato con l'organizzazione di quest'ultimo. A partire **dal 2004**, inoltre, essi devono essere obbligatoriamente ricondotti, salvo alcune ipotesi tassative, al **lavoro a progetto** di cui agli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003;

- le **partite IVA** fanno riferimento a quei lavoratori che esercitano, abitualmente, attività di lavoro autonomo in forma professionale (**professionisti**) o di piccola impresa individuale (artigiani e commercianti), a favore di un committente, sulla base di un contratto d'opera (intellettuale o manuale) ex artt. 2222 ss. c.c., quindi un contratto la cui caratteristica fondamentale è l'assoluta **autonomia operativa** ed **organizzativa** riconosciuta al prestatore, il quale svolge l'attività in assenza di qualsiasi vincolo.

Co.co.co./co.co.pro. e partite IVA sono stati al centro dei principali **interventi riformatori** in materia di lavoro degli ultimi anni, in quanto dette tipologie, benché appartenenti, all'area dell'autonomia, per le loro caratteristiche vengono spesso utilizzate per **dissimulare** altre forme di lavoro (*quali* il lavoro dipendente) ed evitare l'applicazione del relativo regime.

Con la L. 92/2012 e il D.L. 76/2013, è stata introdotta una definizione **più restrittiva** del "contratto a **progetto**" che deve essere ricondotto ad uno specifico e ben definito risultato stabilendone la **tassativa redazione in forma scritta** e disposto, quale disincentivo di carattere economico, il progressivo **aumento** delle **aliquote contributive** per i lavoratori a progetto iscritti alla Gestione separata.

Per quanto riguarda le **partite IVA**, è stata, invece, introdotta una **presunzione legale relativa** (attualmente non ancora operativa e comunque non applicabile agli iscritti ad **Albi professionali**) che, al ricorrere di determinati indici e in mancanza di prova contraria, consente, di presumere l'esistenza **non** di un rapporto di lavoro autonomo "**puro**", ma di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a sua volta "trasformabile", qualora manchi uno specifico progetto, in rapporto di lavoro subordinato a tempo **indeterminato**.

Per disincentivare le aziende a ricorrere alle tipologie contrattuali flessibili di cui sopra, Il Governo, ha valutato di rendere **più semplice** l'**utilizzo** di contratti di lavoro subordinato "**tipici**" e "**più tutelanti**" (per entrambe le parti), quali il contratto a termine e l'apprendistato ed affiancherà una **più intensa** azione di **vigilanza**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it